

PENSIONI

LEGGE DELL'8 AGOSTO 1995 NUMERO 335

Le crisi di governo e le difficoltà nella direzione politica del Paese non modificano la portata dell'attacco alle condizioni di vita dei lavoratori. Dopo l'abolizione della scala mobile, l'introduzione del salario d'ingresso, del lavoro interinale, la privatizzazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego e di conseguenza la trasformazione della struttura contrattuale, l'abolizione dell'assistenza sanitaria e dei servizi sociali in generale, Governo, CONFINDUSTRIA, C.G.I.L., CISL e UIL, hanno partorito una riforma pensionistica che non solo non rispecchia le indicazioni venute dal movimento dell'autunno, ma apre a pericolose divisioni tra chi ha più anni di contributi alle spalle e chi ne ha meno, tra lavoratori occupati e disoccupati cancellando di colpo il concetto di solidarietà che è stato alla base del sistema pensionistico conquistato dalle lotte del movimento sindacale degli anni scorsi.

La filosofia della nuova riforma: lavorare di più, per prendere di meno.

Il primo obiettivo che si propone la riforma iniziata nel 1992-93 con le leggi nn. 421 e 483 del 1992, con i decreti legislativi n° 503 del 30 dicembre del 1992 e nn. 124 del 21 aprile 1993, 373, 374, 375 e 537 del 1993 è stato quello di realizzare il riequilibrio finanziario delle gestioni pensionistiche e, complessivamente, di stabilizzare il rapporto attuale tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo.

Il legislatore, innanzitutto, è intervenuto su tutti i fattori suscettibili di influire sulla spesa complessiva della previdenza di base, e, dunque, sul numero, la durata, l'ammontare delle pensioni. Disposizioni innovative sono state, infatti, dettate in tema di età pensionabile, anzianità assicurativa minima, retribuzione pensionabile, perequazione automatica, rapporti tra pensione e reddito lavorativo: il tutto, appunto, allo << scopo di stabilizzare al livello attuale il rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo>> art. 3, comma 1 lex 421 del 1992.

Il futuro previdenziale si gioca sul "18". Il numero "18" degli anni di anzianità contributiva funzionerà da spartiacque tra due generazioni. La scelta del "18", non è casuale, ma parte dalla precedente barriera introdotta dalla riforma Amato del 1992.

Allora il numero degli anni di contributi che permetteva di conservare alcuni "diritti acquisiti" era fissato in 15, ossia il minimo stabilito per acquisire la pensione di vecchiaia. Il numero "18" quindi è la somma dei 15 anni del 31/12/92 e dei 3 anni, dall'1/1/93 al 31/12/95 che separano il riordino previdenziale dalla riforma Amato, proseguita col Governo Ciampi.

Chi all'1/1/1996, potrà contare su un minimo di "18" anni di contribuzione continuerà ad ottenere la pensione conservando l'attuale criterio retributivo. Il conteggio della rendita rimane legato allo stipendio medio dell'ultimo decennio di attività.

Così pure la cosiddetta "aliquota di rendimento": il 2% per ogni anno di lavoro. Perciò chi va in pensione dopo 30 anni continuerà ad avere un assegno pari al 60% della media delle retribuzioni degli ultimi anni. Chi va dopo i 35, otterrà il 70% e così via.

I famosi 35 anni di contributi non basteranno più se non accompagnati da una soglia minima di età che va dai 52 anni del biennio 1996/1997, ai 57 anni che saranno richiesti dall'anno 2008 in poi. Chi vorrà ottenere la

pensione di anzianità senza guardare l'età anagrafica, potrà farlo solo lavorando da un minimo di 36 anni richiesti nel primo biennio, fino a 40 dal 2008 in poi. In questi casi, infatti, non si terrà conto dell'età.

Minori di diciotto anni

Chi ha meno di diciotto anni contribuiti all'1/1/96 dovrà sottostare alle nuove regole e cioè potrà andare in pensione non prima di 57 anni di età oppure dopo 40 anni di lavoro. Il nuovo sistema, infatti, non farà distinzione tra pensione di anzianità e pensione di vecchiaia. La riforma prevede che per i lavoratori con meno di diciotto anni di contribuiti si applichi un doppio metodo di calcolo della pensione: quello attuale retributivo, riferito all'attività svolta fino al 31/12/1995, e quello contributivo dal 1/1/1996 in poi. Per chi si trova in questa situazione, sarà possibile optare, entro il 2000, per farsi calcolare col metodo contributivo l'intera vita lavorativa.

Il metodo contributivo

Riguarderà i nuovi assunti e parzialmente i lavoratori con meno di 18 anni di contribuiti. Si sommano i contribuiti pagati in tutta la vita di lavoro, li si rivaluta seconda la media del Pil, (prodotto interno lordo) e lo si moltiplica per i seguenti tre coefficienti:

- 4,719 a 57 anni
- 5,514 a 62 anni
- 6,130 a 65 anni

Età anagrafica	Anni di contribuzione	Valore coefficiente di rend. rendimento	% di riduzione
35	57	1,5	- 25 %
37	62	1,8	- 10 %
40	65	2,2	+ 10 %

Questo calcolo, mentre è sicuramente sfavorevole per la qualsiasi totalità dei lavoratori, in realtà potrebbe risultare e anche peggiore per tutti quanti poiché è legato all'andamento economico e all'inflazione che nessuno è in grado di prevedere e che potrebbe produrre cospicue perdite.

Tra l'altro la necessità del passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, invocata per impedire il gonfiamento artificioso delle ultime retribuzioni viene meno per il fatto che il calcolo sarà effettuato sull'intera vita lavorativa.

Il sistema contributivo, in sostanza, oltre a ridurre fortemente le prestazioni pensionistiche determina:

- La perdita della certezza dell'ammontare della pensione alla fine della vita retributiva;
- la fine della solidarietà tra lavoratori attivi e pensionati propria del sistema retributivo.

La riduzione in prospettiva della massa contributiva complessiva dovuta al diffondersi del lavoro precario, part-time, interinale, determinerà uno squilibrio, questa volta vero, nei conti dell'INPS per cui si renderà inevitabile un nuovo intervento in materia pensionistica.

Sta di fatto che le politiche degli attuali governi spingono per attuare una revisione della riforma spostando da 62 a 65 anni e l'età minima a 60 (ora è a 57 anni), o, ancora peggio, di applicare il sistema di calcolo contributivo anche a chi aveva al 31/12/95 una contribuzione di 18 anni.

Testo della circolare 9 luglio 1997 del Ministero dell'Interno

Decreto Leg.vo 30 aprile 1997 n. 165 - Pubblicato il 17.6. 1997 G.U. n. 139.

Circolare esplicativa in merito ai requisiti di accesso al pensionamento dall'1.1.1998

In attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 23 della legge 335/95 è stato emanato il Dec. Leg.vo 165 del 30 aprile 97, (pubblicato sulla G.U. n.139 del 17.6.1997), in materia di armonizzazione dei trattamenti pensionistici del personale operativo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco al regime previdenziale generale.

Al fine di un esatta e puntuale conoscenza delle modifiche apportate dalla normativa di riforma pensionistica, si riassumono le modalità di accesso al pensionamento riguardanti il personale appartenente alle qualifiche dei Capi Reparto, Capi Squadra, e Vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

I) LIMITI DI ETÀ

L'art. 2 del citato Decreto Leg.vo prevede che i limiti di età per la cessazione del servizio siano gradualmente elevati a 60 anni, con la seguente progressione:

dal 1998 al 2001.....57 anni
dal 2002 al 2004.....58 anni
dal 2005 al 2007.....59 anni
dal 2008 in poi.....60 anni

II) PENSIONE DI ANZIANITÀ

- Per effetto dell'applicazione della normativa di cui all'art. 17 della legge 724/94, richiamata all'art. 6, co. 2 del decreto legislativo suddetto, i requisiti di accesso alla pensione anticipata risultano i seguenti:

ART. 6 (ACCESSO LA PENSIONE DI ANZIANITÀ') TABELLA ESPLICATIVA DELLE NUOVE ANZIANITÀ' RICHIESTE AI SENSI DELLA L. 724/94

anni di serv al 31/12/97	al comp. dei 30	mesi in più in appl. L.724/94	anzianità richiesta	età anagr. Tab B	decorrenza diritto pens.
29	1	10	31	50	1999
28	2	20	32	51	2001
27	3	30	33	51	2003
26	4	40	33	52	2004
25	5	50	34	52	2006
24	6	60	35	53	2008
23	7	70	36	53	2010
22	8	80	37	53	2012
21	9	90	38	53	2014
20	10	100	38	53	2015
19	11	110	39	53	2017
18	12	120	40	53	2019

Oltre alle suddette modalità l'art. 6 comma 1, del citato decreto, prevede l'accesso alla pensione di anzianità se in possesso dei requisiti indicativi ai commi 25, 26 e 27 della legge 335/95, che si trascrivono:

Comma 25 - Il diritto alla pensione di anzianità si consegue:

a) al raggiungimento di un anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica;

b) al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

Comma 26 - per il diritto alla pensione di anzianità è richiesto il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, in riferimento agli anni indicati come da tabella 1 che segue, con età anagrafica di cui alla colonna 1, ovvero a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla colonna 2.

Tabella 1

ANNO	Colonna 1	Colonna 2
	ETÀ ANAGRAFICA	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
1997	52	36
1988	53	36
1999	53	37
2000	54	37
2001	54	37
2002	55	37
2003	55	37
2004	56	38
2005	56	38
2006	57	39
2007	57	39
2008 in poi	57	40

Comma 27 - Il diritto alla pensione anticipata di anzianità è conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche nei seguenti altri casi:

a) ferma restando l'età anagrafica richiesta dalla citata tabella 1, il diritto a pensione si consegue in base alle disposizioni della previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza, con l'applicazione delle riduzioni percentuali di cui all'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 rispetto agli anni mancanti ai 35.

b) a prescindere dall'età anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianità contributiva indicati nella tabella 2 A, con applicazione delle riduzioni percentuali rispetto agli anni mancanti ai 37.

Tabella 2a

ANZIANITÀ AL 31.12.95	ANZIANITÀ NECESSARIA AL PENSIONAMENTO
DA 19 A 21	32
DA 22 A 25	31
DA 26 A 29	30

Tabella 2b

RIDUZIONI PERCENTUALI DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANNI MANCANTI A 37	PENALIZZAZIONI						
	1	2	3	4	5	6	7
PENALIZZAZIONI	1%	3%	5%	7%	9%	11%	13%

III) - RIVALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L'art. 5 del suddetto Decreto Leg.vo conferma le rivalutazioni del servizio di cui all'art. 19 e seguenti del D.P.R. 1092/1973, nel limite massimo di 5 anni, fatte salve quelle eventuali eccedenti tale limite già maturate al 31. 12..97.

Testo del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n.165.

Attuazione delle deleghe conferite all'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n.335, e dell'art.1 commi 9 lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n.335;

Visto l'art. 1 comma 1, della legge 8 agosto 1996, n.417;

Visto l'art. 1, commi 97, lettera g) e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per la funzione pubblica e degli affari regionali, di grazia e giustizia, della difesa, dell'interno, delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

PERSONALE DELLE FORZE ARMATE, COMPRESA L'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1

Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente decreto armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n.335, il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2

Limiti di età per la cessazione del servizio

1. I limiti di età per la cessazione del servizio per il personale di cui all'art. 1 sono elevati, qualora inferiori al sessantesimo anno di età.
2. Fermi restando il limite di 60 anni per la cessazione dal servizio e gli organici complessivi dei ruoli, i colonnelli del ruolo unico delle Armi dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, al compimento del 58 anno di età, sono collocati per due anni in soprannumero agli organici del grado ed in eccedenza al numero massimo per essi previsto, rimanendo a disposizione dell'Amministrazione della difesa per l'impiego in incarichi prevalentemente di natura tecnico amministrativa.

Art. 3

Ausiliaria

1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.
2. Il personale militare permane in ausiliaria:
 - a) fino a 65 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62;
 - b) fino a 67 anni, se con limite di età per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.
3. All'atto della cessazione dal servizio, il personale viene iscritto in appositi ruoli dell'ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con indicazione della categoria, del ruolo di appartenenza, nonché del grado rivestito. Le pubbliche amministrazioni statali e territoriali, limitatamente alla copertura delle forze in organico, possono avanzare formale richiesta al competente Ministero per l'utilizzo del suddetto personale, nell'ambito della provincia di residenza ed in incarichi adeguati al ruolo ed al grado rivestito. Le norme di attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 97 e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 statuiranno l'accesso, la permanenza e le cause di esclusione dell'ausiliaria.

"Il governo non ha la delega" per inserire la nostra categoria in quel decreto.

Benché con questa decisione anticostituzionale la nostra categoria sia stata accorpata alle Forze armate e alle polizie militari e civili, per quanto riguarda il trattamento pensionistico, non ci è stato trasferito nessun beneficio di quelli già posseduti e mantenuti dagli altri. Inoltre ci viene impedito di godere di altri benefici che il Parlamento stesso ci riconosce. Questo significa che in un comparto di centinaia di migliaia di lavoratori la nostra categoria viene ignorata perché composta da poche decine di migliaia di unità e con scarso peso politico per il tipo di servizio svolto. I vigili del fuoco assicurano il servizio di soccorso alla popolazione, ma non sono utili per garantire l'"ordine costituito".

Quindi dobbiamo tirare fuori la grinta per far valere i nostri diritti costringendo il governo e l'Aran a prendere in considerazione le nostre specifiche condizioni di lavoro.

1. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, manifesta, con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni.

"Il governo non ha consultato le rappresentanze del personale"

Accorrandoci con i militari, la polizia militare e quella civile il governo ha deciso di non prendere neanche in considerazione l'ipotesi di aprire una trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Se non fosse stato per la sensibilità del Presidente della II Commissione permanente del Senato (Lavoro e previdenza sociale) che ha avuto il buonsenso di ascoltare le rappresentanze del personale, ci saremmo trovati "ignari" di fronte al fatto compiuto.

2. Per il personale la cui pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria.

3. Sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previsti

dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni e integrazioni. Per il personale in ausiliaria, la misura dell'80 per cento, fissata per la determinazione della corrispondente indennità e ridotta ogni anno a partire dal 1 gennaio 1998 fino alla concorrenza del 70 per cento

4. Per il personale di cui all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto di ausiliaria che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.
5. Il Governo provvede a verificare dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e, successivamente, con periodicità triennale, la congruità delle disposizioni recate dal comma 7 in ordine alla determinazione dei trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 1, ai fini dell'eventuale adozione di interventi modificativi.

Art. 4

Maggiorazione della base pensionabile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9 bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15 bis, del decreto - legge 16 settembre 1987, n.379, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n.468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n.231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3.

1. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito.

2. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali a «disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico è computato col sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.335, è progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta operata nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15% dello stipendio.

3. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.

"Nessuna tutela per il personale anziano costretto a restare in servizio fino a 60 anni"

Il buon senso richiede che un soccorritore abbia prima di tutto la condizione di salvare se stesso, pertanto non si può chiedere a persone di 50/60 anni di partecipare all'attività di soccorso come un trentenne. Nello stesso tempo gli assurdi meccanismi vigenti sui passaggi di qualifica non prevedono una progressione automatica nelle qualifiche, quindi sarà del tutto normale che molti vigili del fuoco non avranno l'opportunità di passare alle qualifiche superiori, specialmente se non vorranno fare i pendolari a vita. Ve l'immaginate un soccorritore di 60 anni in squadra?

Il decreto di armonizzazione non ha previsto nessuna forma di tutela né per i soccorritori né per i cittadini da soccorrere.

Art. 5

Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n.838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1997, n.284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente ai cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tal caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge 335 del 1995.
3. Gli aumenti del periodo di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche nei periodi di servizio comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.

1. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente.

"I vigili del fuoco non avranno più la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico completo"

Con la fissazione dei limiti di età a 60 anni per la cessazione dal servizio e il raggiungimento di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni quasi nessun vigile del fuoco riuscirà ad avere un trattamento pensionistico commisurato al coefficiente di trasformazione più elevato previsto per la cessazione dal servizio. In pratica percepiremo tutti le pensioni decurtate dalla percentuale di anni mancanti ai 35 contributivi.

2. I periodi pre- ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio.

Art. 6

Accesso alla pensione di anzianità

1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25,26,27 e 29, della legge 8 agosto 1995,n.335.

2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei

rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994,n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge 335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto.

Art. 7

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57 anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58 anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59 anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60 anno a decorrere dal 2008.
2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da collocare in tale posizione, è gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1.
4. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n.224, possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29,41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n.1137, che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4 della legge 10 aprile 1954 n. 113, compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di età purché in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
5. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione è pari a cinque anni.

1. Il personale in possesso dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto legge 28 settembre 1996, n.505, dell'articolo 1 del decreto legge 29 novembre 1996, n. 606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n.662, può chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione è limitata al periodo residuale dei cinque anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque ha termine al compimento del 65 anno di età.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1 gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n.724.

... omissis ...

"La nostra categoria potrà essere inserita tra quelle che svolgono attività usuranti?"

Il governo ha applicato questo sistema pensionistico ai vigili del fuoco senza prima individuare le mansioni particolarmente usuranti nei vari comparti di contrattazione. Per effetto di questa scelta già sono stati 250.000 miliardi stanziati nel 1996 per le categorie che svolgono lavori usuranti e nello stesso tempo non sono state definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri contributivi da versare a carico dello Stato per i lavoratori che svolgono mansioni particolarmente usuranti.

Solo se riusciremo ad avere il riconoscimento di categoria che svolge attività particolarmente usurante ci sarà qualche possibilità di avere la copertura contributiva per andare in pensione con il trattamento completo al termine dell'attività lavorativa.

Articolo 2 comma 23 della legge 335/95

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

- a) prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio di flessibilità come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività;
- b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo, con il riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate all'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 8- *quinques*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.

Articolo 77 della Costituzione

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Articolo 2 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni

Fonti

1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo disposizioni di legge e di regolamento ovvero, sulla base delle medesime, mediante atti di organizzazione.

"Cosa vogliamo ottenere con il ricorso al TAR"

L'esclusione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e di conseguenza tre effetti:

- 1) Il prolungamento della vigenza dell'attuale sistema pensionistico fino a quando non sarà concluso un accordo specifico per il Corpo nazionale vigili del fuoco;
- 2) L'apertura di una trattativa con il governo per l'armonizzazione del trattamento pensionistico dei lavoratori del Corpo nazionale vigili del fuoco ai principi della legge 335/95, trattativa che dovrà vedere la partecipazione attiva dei sindacati di categoria e quindi di tutto il personale interessato dove si potranno far valere le specificità della categoria;
- 3) La possibilità di essere inseriti tra le categorie che svolgono attività particolarmente usuranti e quindi godere degli appositi finanziamenti per la copertura degli oneri contributivi mancanti, utili per garantirci il beneficio di due anni per l'attività particolarmente usurante e il calcolo su un periodo più breve di speranza di vita ovvero una retribuzione pensionistica più consistente.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal presente decreto per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

2-bis. Nelle materie non soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di legge, intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto collettivo.

3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2.

4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili,

gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera

diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e dalla legge 4 giugno 1985 n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287.

5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi dell'autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421

Le parti essenziali del ricorso al TAR

I ricorrenti ...

«IMPUGNANO

la circolare esplicativa in merito ai requisiti di accesso al pensionamento dal 1 gennaio 1998 emanata in data **9 luglio 1997** dal **ministero dell'Interno** direzione generale della protezione civile , recante il n. prot. 164249 MISA 11/97 ed ogni atto ad essa preordinato connesso e conseguente e con il presente atto ne chiedono l'annullamento.

FATTO

In data **30 aprile 1997 n.165** e' stato emanato decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. **139** del 17 giugno 1997 in materia di *armonizzazione dei trattamenti pensionistici del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco* al regime previdenziale.

Sostiene il legislatore di agire in base alla delega conferita dall'art. 2 comma 23 della legge 335/95 nonché dall'art. 1 commi 97 lettera g) e 99 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

La circolare esplicativa del Ministero dell'Interno stabilisce :

a) all'art. 1)

- tenuto conto che l'art. 2 del citato decreto prevede gradualmente la elevazione del limite di eta' per la cessazione dal servizio fino a 60 anni, il personale potra' andare in quiescenza:

- dal 1998 al 2001	a 57 anni
- dal 2001 al 2004	a 58 anni
- dal 2005 al 2007	a 59 anni
- dal 2008 in poi	a 60 anni

b) all'art. 2)

- per effetto della applicazione della normativa di cui al'art.17 della legge 724/94 (richiamata dall'art. 6 comma 2 del decreto legislativo indicato) i requisiti di accesso sono quelli indicati nella tabella esplicativa

- oltre alle modalita' indicate nella tabella esplicativa , l'art.6 comma 1 del citato decreto prevede l'accesso alla pensione di anzianita' se in possesso dei requisiti indicati dal **comma 25** (*raggiungimento della anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni in concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica - raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni*), **comma 26** (*per il diritto alla pensione di anzianita' e' richiesto il requisito della anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni in riferimento agli anni indicati come da tabella 1, con l'eta anagrafica di cui alla colonna 1, ovvero a*

*prescindere dalla età anagrafica , al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla colonna 2) **comma 27** (nella fase transitoria e' possibile conseguire la pensione anticipata di anzianità: a) ferma restando la età anagrafica richiesta dalla citata tabella 1, in base alle disposizioni della previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza con l'applicazione delle riduzioni percentuali di cui all'art.11 comma 16 della legge 537/93 rispetto agli anni mancanti ai 35 anni ; b) a prescindere dalla età anagrafica, in presenza dei requisiti di anzianità contributiva percentuali rispetto agli anni mancanti ai 37)*

c) all'art.3)

- l'art.5 del decreto legislativo conferma le rivalutazioni del servizio di cui all'art. 19 e seguenti del D.P.R.1092/73 nel limite massimo di 5 anni fatte salve quelle eventualmente eccedenti tale limite già maturate al 31 dicembre 1997.

Presupposto per la emanazione del decreto legislativo in esame e' quindi la legge di delega conferita al Governo dall'art.22 comma 23 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dall'art. 1 comma 97 lettera g) e comma 99 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Si osserva , preliminarmente , che le deleghe conferite al Governo **non comprendono il personale dipendente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** al quale appartengono tutti i ricorrenti.

Appare quindi del tutto arbitrario l'inserimento del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco nel decreto legislativo in esame in attuazione di una delega **mai conferita**

Infatti i commi 4 e 5 dell'art..2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, indicati dal comma 23 dell'art.2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 non riguardano i vigili del fuoco il cui rapporto di lavoro è disciplinato ai sensi del comma 2 art. 1 del citato decreto legislativo 29/93.

Il citato articolo 1 stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo 29/93 (e successive modifiche di cui ai decreti legislativi 10/11/93 n. 470 e 23/12/1993 n. 546) disciplinano la organizzazione degli uffici ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle economie locali, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità Europea;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
- c) integrare gradualmente la disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.

Il secondo comma dell'art. 1 stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici, nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale.

La pretesa delega sarebbe contenuta nell'art.2 comma 23 della legge 335/95: in base a detta disposizione di legge il Governo e' delegato ad emanare, *entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge* (la legge e' entrata in vigore nell'agosto 1995), norme intese a:

- a) prevedere per i lavoratori di cui all'art.5 commi 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.503, requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici , nel rispetto del principio di flessibilità, come affermato dalla legge stessa, secondo criteri coerenti e funzionali alle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di

attività dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in modo da determinare effetti compatibili con le specificità dei settori delle attività

b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge, i trattamenti pensionistici del personale di cui all'art. 2 comma 4 e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarità dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di età previsti per il collocamento a riposo con riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi: fino alla emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia previste da siffatti trattamenti è regolato secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 8 quinquies del decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 introdotto dall'art. 15 comma 5 della presente legge.

Orbene appare evidente che la delega conferita al governo concerne il personale di cui all'art. 2 comma 4 e 5 del decreto legislativo 29/93 nel quale non è in alcun modo incluso il personale dipendente dai Corpi dei Vigili del Fuoco.» ...

... «Il decreto legislativo 30/4/97 n. 165 all'art. 1 stabilisce all'art. 1 quale sia il campo di applicazione del decreto ed individua lo stesso in base ai principi contenuti nella legge 8/8/1995 n. 335: le disposizioni del decreto riguarderebbero il personale militare delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza, il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile ed il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il decreto legge, come sopra detto, agisce sulla base delle richiamate leggi di delega.

Ad avviso dei ricorrenti l'armonizzazione del trattamento pensionistico del personale dipendente dal corpo nazionale dei Vigili del Fuoco alla legge 8/8/1995 n. 335 **non può essere fatta sulla base delle surrichiamate disposizioni di legge**, che in alcun modo, come ampiamente sopra detto, **non riguardano il personale dipendente dai Corpi dei vigili del Fuoco**, ma eventualmente, *qualora il Governo agisse sulla base di una delega ex art. 76 della Costituzione*, con riferimento all'art. 1 della legge stessa e in considerazione dei commi 34 e 35, riconoscendo ai vigili del fuoco **lo status dei lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, che presentano caratteristiche peculiari, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e della esposizione al rischio professionale di particolare intensità.**

Per quanto riguarda il corpo dei vigili del fuoco in particolare l'armonizzazione del trattamento pensionistico non poteva trascurare due aspetti caratterizzanti:

- a) i tempi e le modalità di accesso;
- b) la speranza di vita.

Per quanto attiene al primo aspetto è appena il caso di evidenziare che a differenza delle forze armate e dei vari corpi di polizia, che peraltro sono ricompresi nella legge delega, i vigili del fuoco vengono assunti per concorso pubblico e per esami ai quali possono partecipare tutti i cittadini italiani maggiorenni che abbiano il titolo di studio di scuola dell'obbligo e un attestato di mestiere.

Tali requisiti escludono - se non in casi eccezionali - che i concorrenti siano molto giovani (l'età media nelle ultime assunzioni si aggira intorno ai trent'anni).

Per quanto attiene ai tempi di attesa per la immissione in ruolo, è notorio che di norma trascorrono anni.

Ne consegue che, se il personale viene assunto a trent'anni, sulla base del decreto legislativo 165 del 1997 e della circolare impugnata con il presente atto, potrebbe andare in pensione soltanto a 65 anni di età, con tutte le conseguenze che può comportare lo svolgimento di una attività lavorativa così peculiare quale quella del vigile del fuoco ad una età così avanzata.

Per quanto attiene al secondo aspetto, le rilevazioni fatte dalla stessa amministrazione del Ministero dell'Interno dimostrano che i vigili del fuoco, proprio in considerazione del particolare servizio agli stessi affidato, muoiono mediamente in età più giovane rispetto alla media generale del paese.

In buona sostanza la speranza di vita (piu' volte richiamata) è molto più ridotta rispetto agli altri lavoratori proprio a causa dello stress e del logoramento psico fisico accumulato in anni di lavoro particolarmente usurante e pericoloso.

Vale la pena rilevare che spesso i vigili del fuoco, proprio per le particolari condizioni di lavoro, sono soggetti a malattie professionali che ne condizionano il resto della vita.

Inoltre nell'analizzare i criteri per la armonizzazione dei trattamenti pensionistici non poteva non essere presa in considerazione la particolare attività svolta dai settori specializzati del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che svolgono attività di soccorso nel campo aeronautico, marittimo, subacqueo, speleologo e montano.

Si tratta di attività importanti ed essenziali, che richiedono oltre che la predisposizione naturale di chi le deve svolgere, anche una notevole preparazione ed un assiduo aggiornamento ed addestramento.

Il Governo nell'emanare il decreto legislativo 165/97 sul presupposto di una delega non esistente, non poteva comunque non tenere conto degli elementi sommenzionati.

A prescindere da tali considerazioni il problema di fondo resta quanto sopra espresso in ordine alla mancanza di delega da parte del Parlamento.

Con il presente atto si deduce un profilo di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 70 e 76 della costituzione e in tal senso si chiede la remissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Cio' premessi i ricorrenti chiedono l'annullamento del provvedimento impugnato con ogni ulteriore conseguenza.»

**CIRCOLARE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE - CIVILE
SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - DIVISIONE VI**

20 APR, 1998 162 236

Prot n° 16225
MISA n° 8
Roma, 17/4/98

OGGETTO, Requisiti per i pensionanti dall' 1.1.1998 in base alle modifiche apportate dalla L. 449/97 in materia previdenziale.

Di seguito alla circolare MISA n. 11/97 del 9.7.1997 relativa ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento dal 1998, per il personale operativo VV.F., si richiama l'attenzione delle SS. LL. sulle modifiche apportate agli stessi requisiti dall' art. 39 dalla legge n. 449/97 (collegato alla legge finanziaria per l'anno 1998)

A chiarimento della normativa vigente, si riassumano le nuove di accesso al pensionamento.

A) PERSONALE APPARTENENTE ALLE QUALIFICHE DEI CAPI REPARTO, CAPI SQUADRA E VIGILI:

1) PENSIONAMENTO PER LIMITI DI ETÀ'

L' art . 2 del Decreto Leg.vo n, 165/97 prevede che i limiti di età per la cessazione dal servizio siano gradualmente elevati a 60 anni, con la seguente progressione:

DAL 1998 AL 2001	57 ANNI
2002 2004	58 “
2005 2007	59 “
2008 IN POI60	“

II) PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ

L'art. 6 comma 2 del suddetto D. leg.vo 165/97, prevede l'accesso alla pensione di anzianità secondo l'età anagrafica di cui alla Tab. B sotto indicata richiamando altresì l'applicazione dell'art. 17 dalla Legge 724/94 in merito all'aliquota di rendimento del 2% annuo a decorrere dall' 1.1.1998.

Pertanto al fini del raggiungimento dell'aliquota massima dell' 80% dell' acquisizione dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità, è necessario un aumento di servizio pari a circa 10 mesi per il recupero della differenza di aliquota dell' 1,60-% per ogni anno mancante rispetto ai 30 maturati al 31.12.1997.

**ART. 6 C - 2 DECRETO LEG. VO 165/97 ,SOSTITUITO DALL' ART, 59 COMMA 12 LETT. - B)
DELLA LEGGE 449/97 (ACCESSO ALLA PENSIONAMENTO DI ANZIANITÀ')**

TABELLA E (Art. 6, comma 2)

Anno	Età Anagrafica
dall' 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1999.....	50
dall' 1 luglio 1999 al 31 dicembre 2000.....	51
dall' 1 gennaio 2001 al 30 giugno 2002.....	52

dall' 1 luglio 2002.....53

A titolo meramente esemplificativo si riportano alcuni esempi di possibili "uscite" secondo le decorrenze previste dall'art. 59 della legge 449/1997-.

TABELLA ESPLICATIVA DELLE NUOVE ANZIANITÀ RICHIESTE AI SENSI DELLA LEGGE 724/1994.

dal	Anzianità di Servizio	A compl. dei 30	Mesi in più in app.	Anz.tà Richiesta		Età Anagrafica	Decorrenza della Pensione
	al 31.12. 97		L. 724/94			Tab. B	
	30	/	/	30		50	1.1.1999
	29	1	10	30	A 10 M	51	1.4.2000
	28	2	20	31	A 8 M	52	1.1.2002
	27	3	29	32	A 5 M	53	1.1.2004
	26	4	39	33	A 3 M	53	1.11.2006
	25	5	48	34	A	53	1.1.2007
	24	6	58	34	A 10 M	53	1.1.2009

DECORRENZA LEGGE 449/1997, ART. 59 COMMA 8

possesso dei requisiti entro		Accesso al pensionamento
	+ 57	-57 anni
1° trimestre	1 luglio	1 gennaio anno succ.
2° trimestre	1 ottobre	1 gennaio anno succ.
3° trimestre	1 gennaio anno succ.	1 gennaio anno succ.
4° trimestre	1 aprile anno succ.	1 gennaio anno succ.

In allegato vengono indicate le decorrenze delle uscite che sono state sviluppate in base all'anzianità posseduta al 31.12.97 con riferimento all'età anagrafica richiesta.

B) PERSONALE DEI RUOLI TECNICI E DEL SUPPORTO AMMINISTRATIVO CONTABILE NONCHÉ PERSONALE DIRIGENTE.

Fermi restando i normali requisiti per l'accesso al pensionamento per limiti di età, il pensionamento di anzianità si consegue secondo la Tab. D di cui all' art. 59 c. 6 della Legge 449/97, che si riporta, con le decorrenze sotto indicate previste dall' art. 59 c, 8 della stessa legge:

TABELLA, D
(ARTICOLO 59, Comma 6)

Anno	Età	e	Anzianità	Anzianità
1998	53	E	35	36
1999	53	E	35	37
2000	54	E	35	37

2001	55	E	35	37
2002	55	E	35	37
2003	56	E	35	37
2004	57	E	35	38
2003	57	E	35	38
2006	57	E	35	39
2d07	57	E	35	39
2008	57	E	35	40

DECORRENZE. Legge 449/1997 ART. 59 COMMA 8

Possesso dei requisiti entro + 57 anni		Accesso al pensionamento - 57 anni	
1° trimestre	1° luglio		1° gennaio anno successivo
2° trimestre	1° ottobre		1° gennaio anno successivo
3° trimestre	1° gennaio anno succ.		1° gennaio anno successivo
4° trimestre	1° aprile anno succ.		1° aprile anno successivo

N. B. RESTANO LE DECORRENZE IMMEDIATE NEI CASI DI POSSESSO DI 40 ANNI DI CONTRIBUZIONE (39 A II M 16 G G).

Oltre alle suddette modalità, per tutto il personale che ha lavorato e risulta essere stato iscritto a forme pensionistiche obbligatorie per almeno un anno in età compresa tra i 14 e i 19 anni, la legge 449/97, art. 59 c. 7 lett. B, prevede l'accesso alla pensione di anzianità secondo la

Tab. B allegata alla Legge 335/95 che si riporta:

Anno	ETA' e	ANZIANITÀ',
SOLO ANZIANITÀ		
1997	32 E 35	36
1998	53 " "	36
1.999	53 " "	37
2003	54 " "	37
2001	54 " "	37
2002	55 " "	37
2003	55 " "	37
2004	56 " "	38
2005	56 " "	38
2006	57 " "	39
2007	57 " "	39
2008 in poi	57 " "	40

L' art. 59 comma 1 lett. a) della Legge 449/97 conferma il limite di 5 anni di rivalutazione dei servizi, già previsti dalle vigenti disposizioni, in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali. Si fa presente infine che ai sensi dell'art. 59 c. 21 della citata legge le domande di pensionamento di anzianità non possono essere presentate prima di 12 mesi dalla data di accesso al pensionamento, a

pena di decadenza, precisando che ai fini della verifica del possesso del requisito contributivo l'arrotondamento deve essere riferito al mese, trascurando le frazioni non superiori a 15 giorni.

ALLEGATO	Anzianità di servizio al 31.12.1997		età anagrafica	decorrenza pensione dal
	Da 30 A	a 29A 7 M	50	01.01.1999
	29 A 6 M		50	01.04.1999
	Da 29 A 5 M	a 29 A 1 M	51	01.01.2000
	Da 29 A	a 28 A 11 M	51	01.04.2000
	Da 28 A 10M	a 28 A 6 M	52	01-01.2001
	Da 28 A 5 M	a 28 A 4 M	52	01.04.2001
	Da 28 A 3 M	a 27 A 11M	52	01.01.2002
	27 A 10M		52	01.04.2002
	Da 27 A 9 M	a 27 A 5 M	53	01.01.2003
	Da 27 A 4 M	a 27 A 3 M	53	01.04.2003
	Da 27 A 2 M	a 26 A 10 M	53	01.01.2004
	Da 26 A 9 M	a 26 A 8 M	53	01.04.2004
	Da 26 A 7 M	a 26 A 3 M	53	01.01.2005
	26 A 2 M		53	01.04.2005
	Da 26 A 1 M	a 25 A 9 M	53	01.01.2006
	Da 25 A 8 M	a 25 A 7 M	53	01.04.2006
	Da 25 A 6 M	a 25 A 2 M	53	01.01.2007
	Da 25 A 1 M	a 25 A	53	01.04.2007
	Da 24 A 11M	a 24 A 7 M	53	01.01.2008
	24 A 6 M		53	01.04.2008
	Da 24 A 5 M	a 24 A 1 M	53	01.01.2009
	24 A		53	01.04.2009

La riforma del trattamento fine rapporto (TFR).

La riforma pensionistica dell'8 agosto 1995 n° 335 ci riserva grosse novità in tema di trattamento fine rapporto che nel nostro linguaggio corrisponde alla (buonuscita). Per i lavoratori del pubblico impiego assunti dal 1° gennaio 1996, infatti, la buonuscita verrà regolamentata secondo le regole del settore privato subordinato specificatamente all'art. 2120 del c.c.. Tutto doveva essere già stato predisposto entro il 30 settembre del 1995, ma ancora nullo è stato fatto. Tuttavia alcune norme riguardando al TFR. sono già delineate nella legge 335 del 95 che verrà liquidato dalla A/ne di appartenenza. Non si applicano le norme della legge 297 del 1982 riguardanti il fondo di garanzia istituito presso l'INPS che prevedono una tutela sulla liquidazione del TFR. nel caso in cui l'azienda fosse in cattive situazioni finanziarie. Tale regola non si applica ai dipendenti pubblici perché lo stato è (secondo alcuni) impossibile che fallisca.

Le principali conseguenze dell'introduzione del TFR nel settore pubblico si possono così riassumere:

- pur se non esiste nel nostro ordinamento un criterio, nemmeno sussidiario, di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, esso opererà per legge (salvo deroghe da parte della contrattazione collettiva in relazione a singoli istituti) per il trattamento fine rapporto. (Cass. 17 novembre 1993, n° 11347);
- solo patti espressi potranno, ai fini della determinazione del trattamento, escludere dalla retribuzione voci altrimenti ricomprese nella previsione dell'art. 2120 c.c. (Cass.23 giugno, n° 6053);
- i contratti collettivi potranno introdurre una diversa e più restrittiva nozione di "retribuzione annua" rispetto a quella fatta propria del legislatore (Cass. 16 giugno 1994, n° 584);
- i dipendenti pubblici potranno accedere alle anticipazioni per l'acquisto della prima casa, per le spese mediche eccezionali e per ogni altra finalità alla quale sia preordinata l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120, comma 8 del c.c.;
- nella base del calcolo del TFR rientreranno i compensi per lavoro straordinario, festivo e notturno, e gli altri che fossero privi del carattere dell'occasionalità, collegato alla sporadicità ed eccezionalità delle prestazioni svolte per esigenze di servizio eventuali, imprevedibili e fortuite; ai fini di detto calcolo rileverà, quindi, il compenso per prestazioni espletate con frequenza, ma non necessariamente con periodicità assoluta, connesse alla particolare organizzazione del lavoro. (Caas. 5 febbraio 1994, n° 1202);
- rientreranno nella base del calcolo del trattamento fine rapporto i compensi in natura, quali il valore dell'uso dell'autovettura concesso in rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa (Cass. 22 luglio 1992, n° 8831), i premi versati per l'assicurazione del dipendente contro rischi extraprofessionali, il valore monetario dell'alloggio di servizio (cass. 5 giugno 1992, n° 6918);
- la disciplina del TFR comporterà di anno in anno la necessità di determinare l'ammontare del trattamento già maturato, per predisporre i futuri conteggi e controllare l'esatto importo delle anticipazioni che il dipendente può pretendere, con la conseguente sussistenza di un interesse attuale e concreto del lavoratore in servizio a domandare, a fronte dell'eventuale contestazione della computabilità di determinati elementi retributivi, l'accertamento giudiziale di tale computabilità (Cass. 23 aprile 1992, n° 4880).

**Ma che tipo di buonuscita avrà il personale statale assunto nel 1996 in poi?
Se goderà dello stesso tipo di trattamento del settore privato sarà favorevole?.**

Niente affatto, sarà molto sfavorevole.

- La buonuscita statale viene sempre calcolata in base all'ultimo stipendio mensile rapportato ad anno.
- Il TFR. viene invece calcolato di anno in anno e quindi sarà inferiore alla buonuscita. Di fatto quindi agli statali appena assunti applicheranno le seguenti regole:
- prenderanno la retribuzione utile per ogni anno (ovviamente comprensiva di tutte le voci sulle quali il contributo e quindi anche della indennità integrativa speciale);
- divideranno la retribuzione annua per 13,5;
- il risultato sarà la quota annua di trattamento da mettere da parte per liquidarla un domani all'avente diritto;
- ovviamente le somme accantonate danno un loro piccolo frutto. Quando l'A/ne sommerà tutte le quote annue per pagare nel complesso il TFR. dovrà aggiungere su ogni somma annua gli interessi pari al tasso fisso dell'1,50% maggiorato di una quota mobile legata al costo della vita di ogni anno, calcolato solo in base al 75% del suo intero importo

I fondi pensione.

I fondi pensione saranno un affare per assicurazioni, banche, SIM (società di intermediazione mobiliare) e per altri istituti che fanno carte false per entrare nel business. Non da meno i sindacati confederali C.G.I.L., CISL e UIL che assieme a quelli elencati sopra gestiranno ventimila miliardi l'anno riversati dai lavoratori nei fondi pensione. Quanto basta per far ballare la Borsa, dare gas alle privatizzazioni, cambiare faccia al capitalismo italiano. Mentre impazzano gli scontri tra le banche e le assicurazioni per accaparrarsi la gestione dei fondi, la CISL è quella più incline a impegnarsi direttamente nel business finanziario pensando alla realizzazione di fondi aziendali, proponendoli ad assicurazioni americane. Mentre colossi del credito stranieri, specialmente tedeschi, corteggiano C.G.I.L. e la UIL.

Cos'è un fondo pensione.

La previdenza complementare è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n° 124, già integrato alla fine dello stesso anno con il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n° 585 ed ora formalmente riscritto, sia nella parte fiscale che in quella gestionale, con la legge di riforma della previdenza (art. 3, commi 25 e 26; art. da 4 a 16).

Il principio di equivalenza TFR=previdenza complementare torna di imperio con le norme sui fondi pensione. Per avviare i fondi pensione, si tratta di valorizzare la funzione dell'accantonamento del TFR, integrandolo con una ulteriore contribuzione del dipendente e/o del datore di lavoro. Il principale limite allo sviluppo della previdenza complementare è costituito dalla elevatezza dei contributi con aliquote di equilibrio dell'ordine del 30/35%, contro per esempio, dell'11% di altri paesi europei.

Gli operatori finanziari attratti da questo affare nutrono la speranza di tipo strumentale che i fondi possano in qualche modo sopperire alle carenze del nostro sistema finanziario e borsistico. Questo implica che gran parte dei fondi a capitalizzazione sia investito in borsa e in altre forme di investimento rischiosissimi per i lavoratori che partecipano ai fondi. E' evidente che bisogna agire con prudenza, ma la sicurezza totale nessuno può garantirla. Esperienze straniere, specialmente in Gran Bretagna, dove molti lavoratori si erano svincolati dal sistema pubblico, non hanno potuto godere delle promesse mantenute dalle assicurazioni private si sono trovati con molti meno soldi che all'inizio dell'investimento dimostrano la pericolosità dei fondi pensione complementari.

Destinatari della previdenza complementari.

- Lavoratori dipendenti, pubblici e privati;
- liberi professionisti e lavoratori autonomi.

Natura del fondo pensione.

Il fondo è un'istituzione che gestisce il risparmio finalizzato all'integrazione del trattamento pensionistico (art. 16 e 17 D.Lgs. 124 / 1993).

Soli le istituzioni disciplinate dalle norme possono e devono assumere la denominazione di fondi pensione (art.

3, comma 3 D.Lgs.124 / 1993).

I fondi pensione sono costituiti (art. 4, comma 1 D.Lgs. 124 / 1993) come:

- associazione disciplinata dall'art. 36 del codice civile, distinta dai soggetti promotori dell'iniziativa;
- soggetto dotato di personalità giuridica (art. 12 c.c.), riconosciuto dal Ministero del lavoro e tenuto all'osservanza della normativa sulla sollecitazione del pubblico risparmio.

L'adesione ai fondi pensione consente ai lavoratori di far fruttare il loro TFR di più di quanto accada oggi. Attualmente, il TFR viene trattenuto dall'azienda e remunerato con l'1,5% annuo più il 75% del tasso di inflazione. Nell'ipotesi di un tasso di inflazione pari al 4%, il TFR si rivaluta al 4,5% annuo, dunque con un interesse annuo dello 0,5%. Versando una parte del TFR a un fondo pensione, si otterrà di più senza trascurare però le incognite sopra descritte.

Per la RdB la riforma del TFR e la previdenza complementare sono La truffa del secolo!

Negli ultimi giorni TV e giornali hanno battuto la grancassa per annunciare la buona novella. Finalmente anche i lavoratori pubblici avranno il TFR e potranno così farsi la pensione integrativa.

Il battage pubblicitario è rivolto a favorire un accordo che ancora non c'è e a presentarlo come un fatto notevolmente vantaggioso per i pubblici dipendenti.

In realtà sono solo iniziate presso l'Aran le trattative sulla base di una direttiva del governo che detta i criteri con i quali regolamentare il passaggio dalla liquidazione (indennità di buonuscita o premio di servizio) al TFR e prevede l'adesione automatica alla Previdenza complementare.

Il tutto dovrebbe tradursi in un accordo quadro valevole per tutto il pubblico impiego, a cui dovrebbero seguire gli accordi di comparto. Peccato però che l'Aran e le altre OO.SS. abbiano dimenticato che per due comparti, Università e Ricerca, non solo non sono iniziate le trattative per il rinnovo del contratto, scaduto da 16 mesi, ma nemmeno sono state emanate le relative direttive del governo, mentre per il contratto delle Aziende, formalmente avviato, siamo ancora in alto mare.

I contenuti della direttiva:

- SCIPPO DEL 2,5%:

viene solo nominalmente abolita la quota del 2,5% che i lavoratori versano per contribuire al finanziamento della loro liquidazione, poiché la somma equivalente (stimata in circa 1000 miliardi) non passa in busta paga come dovrebbe essere, visto che sono soldi nostri, ma viene incamerata dello Stato.

In cambio, quanta generosità!, il governo stanZIA 200 miliardi per consentire il decollo dei Fondi pensione. **PRENDI I PAGHI 5!**

- ISCRIZIONE AUTOMATICA AI FONDI: i nuovi assunti saranno iscritti d'autorità al TFR e alla Previdenza complementare, mentre ai dipendenti attualmente in servizio è consentita la scelta del passaggio al TFR che però comporta l'iscrizione ai fondi.

Un meccanismo palesemente illegittimo visto che la legge prevede la manifestazione di una espressa volontà in tal senso.

- **RETRIBUZIONE IMPONIBILE:** la retribuzione annua per il calcolo del TFR, che nel privato è comprensiva di tutte le voci, nel pubblico sarebbe invece limitata solo a quelle fisse e continuative (stipendio tabellare, IIS, RIA) lasciando fuori la consistente quota rappresentata dal salario accessorio.

Liquidazione e Rivalutazione: la quota di liquidazione matura dagli attuali dipendenti fino alla data dell'eventuale opzione per il TFR., sarebbe accantonata virtualmente e rivalutata secondo le modalità previste dall'art. 2120 cc;(75% dell'indice Istat più 1,5%), un meccanismo che rivaluta solo con l'inflazione sotto al 6%.

Una modifica destinata a facilitare ulteriormente la liquidazione dato che si passerebbe dall' attuale calcolo effettuato sull'ultima retribuzione o sulla media dell'ultimo anno, a quello riferito all'intera vita lavorativa. Viene quindi meno il precedente meccanismo di garanzia che teneva conto degli effetti degli aumenti contrattuali e della progressione di carriera.

- **ANTICIPAZIONI:** ulteriore beffa: mentre ai privati è consentito di richiedere l'anticipazione del 70% di quanto maturato a partire da 8 anni di servizio, ai dipendenti pubblici questa possibilità verrà consentita dopo 8 anni dal momento dell'opzione, azzerando così tutta l'anzianità maturata finora.

RIVALUTAZIONE DELLA QUOTA VIRTUALE DI TFR: la parte di TFR destinata ai Fondi eccedente il limite massimo dei 200 miliardi "elargiti" dallo Stato viene accantonata virtualmente e rivalutata, al momento della liquidazione, secondo i rendimenti dei Fondi in essere scelti unilateralmente dal Ministro del Tesoro. Il Ministro potrebbe così decidere di prendere a riferimento la performance peggiore dei Fondi sul mercato.

FINANZIAMENTO FUTURO DEI FONDI: ultima ciliegina sulla torta: per finanziare la previdenza complementare, oltre ad una quota del TFR, è prevista la possibilità di utilizzare una parte della retribuzione in essere e parte degli aumenti contrattuali nella misura che verrà decisa per tutti dalle OO.SS.

Come si vede un marchingegno diabolico che ha più obiettivi.

Il primo e più importante è che la costituzione della Previdenza complementare serve a favorire e supplire al progressivo smantellamento del sistema pubblico.

Non è infatti un caso che questa operazione viene accompagnata dal rilancio di una campagna forsennata d'attacco all'attuale regime pensionistico.

Si realizza, inoltre, un giro d'affari per alcune decine di miliardi da dare in pasto al sistema finanziario con enormi conseguenze sull'assetto di potere economico attuale e con i rischi enormemente accresciuti per quanto riguarda il capitale accumulato dai lavoratori.

La vecchiaia dipenderà dall'andamento delle Borse: nel 1997 l'indice Dow Jones di Wall Street perse in una sola giornata il 22,6%; le più recenti crisi delle borse asiatiche e dell'America Latina dimostrano come in pochi giorni milioni di lavoratori potrebbero vedersi falciati la loro pensione.

A fare la parte del leone in questo business saranno, infine, i sindacati di regime che attraverso la prevista partecipazione nei Consigli di Amministrazione dei Fondi vedranno aumentare di misura il loro peso economico e di conseguenza quello politico (considerato l'attuale primato dell'economia sulla politica), e potranno quindi rilanciare in modo totalizzante la concertazione, in quanto i soldi dei lavoratori andranno a finanziare le imprese, e dalle sorti degli investimenti dipenderanno pertanto le prospettive future dei lavoratori.